

Il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri si pone la finalità di aiutare imprese e dipendenti colpiti dall'emergenza coronavirus attraverso diverse misure, riportiamo quelle di maggior interesse nell'attività di tutela di lavoratori e cittadini.

PROVVEDIMENTI A SUPPORTO DEI LAVORATORI

CIG ORDINARIA (ART. 19,20)

Viene introdotta una causale unica speciale, «emergenza Covid-19», per assicurare la semplificazione delle procedure, per lavoratori in forza il 23 febbraio, periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, che non verranno cumulate con i periodi già fruiti.

CIG IN DEROGA (ART.22)

La cassa integrazione in deroga viene riconosciuta a tutti i lavoratori sospesi per periodi che decorrono dal 23 febbraio e comunque in forza il 23 febbraio, anche quelli di imprese da 1 a 5 dipendenti (incluso il settore agricolo della pesca e del terzo settore, ma esclusi lavoratori domestici.), che non possono godere di altri strumenti per coprire le sospensioni o le riduzioni d'orario. Il sussidio è previsto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo **non superiore a nove settimane, fatte salve le durate già disposte dalle norme precedenti (3 mesi per la zona rossa e 1 mese per il resto della Lombardia)**. Il trattamento è erogato da parte dell'INPS sulla base del decreto delle regioni e delle province autonome interessate, cui devono essere presentate le domande, e nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

MALATTIA (ART. 26)

Ai lavoratori del settore privato per i quali è stata disposta la **quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, tale periodo è **equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità in stato di gravità (art.3 c.3 L. 104/92), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'art. 3, c. 1, L. 104/92, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero.

LICENZIAMENTI (ART. 46)

Per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le aziende non potranno licenziare nessun lavoratore per giustificato motivo oggettivo, anche a fronte di una forte riduzione dei fatturati. La misura riguarda le procedure avviate dal 23 febbraio in poi.

ASSENZA DAL LAVORO DI GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO DISABILE (ART. 47)

L'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di un figlio con disabilità **non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro** ai sensi dell'art. 2119 c.c., a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri di assistenza disabili.

TUTELA INAIL (ART. 42)

A tutela dei lavoratori della sanità, si prevede che l'**eventuale infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro, sia classificata quale rischio generico aggravato, rientrando nella tutela assicurativa INAIL**.

Pertanto, nei casi accertati, il medico dovrà redigere il certificato di infortunio ed inviarlo telematicamente all'INAIL.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato.

La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

PROROGA DEI TERMINI PER NASPI, DIS-COLL E DS AGRICOLA (ARTT. 32,33)

Il termine per la presentazione delle domande di DS agricola di competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.

Per le cessazioni verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza delle domande di NASPI e Dis-Coll sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Le domande presentate oltre i termini ordinari, decorreranno dal 68mo giorno dalla cessazione.

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.

PROVVEDIMENTI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE

CONGEDI PARENTALI (ART.23)

Lavoratori dipendenti con figli di età inferiore a 12 anni

Sono previsti **congedi parentali speciali** rivolti ai genitori (anche affidatari) **con figli di età inferiore ai 12 anni (per i figli disabili senza limiti di età), costretti ad assentarsi dal lavoro per la chiusura delle scuole** con modalità diverse a seconda dell'attività lavorativa del richiedente.

La **durata massima è di 15 giorni** da utilizzare alternativamente tra mamma e papà, e **l'indennità corrisposta sarà pari al 50% della retribuzione**.

I periodi sono coperti da contributi figurativi.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, i giorni di congedo sono riconosciuti a decorrere dal 5 marzo.

Per le modalità di richiesta sarà necessario attendere la circolare applicativa INPS, anche in considerazione del fatto che eventuali periodi di congedo parentale ordinario, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti in questo congedo e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni

Hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Lavoratori dipendenti del settore pubblico (art.25)

I genitori, lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto, alle stesse condizioni previste per i lavoratori del settore privato sopra riassunte, a fruire dello specifico congedo e della relativa indennità che sarà erogata a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Lavoratori autonomi

Ai **lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS** è riconosciuto un periodo di congedo retribuito con una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

I periodi di congedo sono riconosciuti solo se **nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione di attività lavorativa **o disoccupato o non lavoratore**.

VOUCHER BABY SITTING (ART.23)

In alternativa ai congedi parentali speciali sopra descritti, i richiedenti con figli di età sino ai 12 anni potranno richiedere i voucher baby-sitting, di importo massimo di 600 euro ed erogati con lo strumento del libretto famiglia INPS.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto in alternativa alla fruizione del congedo, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di € 1000.

PERMESSI LEGGE 104/92 (ART.24)

Sono riconosciute "ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020" ai lavoratori beneficiari dei permessi retribuiti ex art. 33, L. 104/92.

Il totale di permessi fruibili nei mesi di Marzo ed Aprile ammonta a diciotto giornate.

Per le modalità di richiesta sarà necessario attendere la circolare applicativa INPS.

Per il solo personale sanitario il beneficio dei 12 gg aggiuntivi viene concesso solo compatibilmente con l'attività lavorativa causa emergenza covid-19.

DISPOSIZIONI ATTINENTI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI (ARTT. 27 E 28)

I liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23/02/2020 e **i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, potranno richiedere all'INPS un'indennità una tantum pari a € 600 per il mese di marzo.

Lo stesso importo è previsto per **i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI (ART.29)

I lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di pubblicazione del decreto, potranno richiedere un'indennità per il mese di marzo pari a € 600 che non concorre alla formazione del reddito.

INDENNITÀ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO (ART.30)

Gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, potranno richiedere un'indennità per il mese di marzo pari a € 600, non soggetti a imposizione fiscale.